

FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
n. 44/2026
ex art. 39-sexies del Codice di Giustizia Sportivo

Esaminato	il reclamo inviato dalla tesserata xxxxxxxx xxxxxxxx, numero di tessera xxxxxxxx, ai sensi degli artt. 39-bis e 39-ter del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, <i>Codice</i>), in data 11 luglio 2026, relativamente alla competizione denominata Campionati italiani, svoltasi a Rimini in pari data, avente ad oggetto presunte anomalie verificatesi nella composizione dei pannelli giudicanti nei Padiglioni denominati, rispettivamente, <i>Verde e Tricolore</i> ;
Rilevato che	la reclamante ha regolarmente depositato il contributo previsto per la proposizione del reclamo;
Considerato che	lo scrivente Giudice Sportivo ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 39-quater del <i>Codice</i> , il provvedimento di fissazione della data di decisione, comunicando altresì alla medesima reclamante la facoltà di depositare, ai sensi dell'art. 39-quinquies, memorie integrative e ulteriore documentazione;
Rilevato che	la reclamante ha depositato tempestivamente le suddette memorie integrative;
Effettuati	gli opportuni accertamenti, esaminata la documentazione ufficiale ed acquisiti chiarimenti mediante interlocuzione con i Direttori di Gara e con gli Uffici federali competenti;
Esaminati	gli elenchi contenenti i nominativi dei Giudici regolarmente estratti per le Competizioni "Supercoppa" e "Combinata Latin Style" da svolgersi, rispettivamente, nei Padiglioni denominati <i>Tricolore</i> e <i>Verde</i> ;
Verificato	che vi è stato un errore materiale nell'indicazione della denominazione dei Padiglioni che avrebbero dovuto ospitare le suddette competizioni;

- Verificato** infatti che, nell'elenco dei giudici sorteggiati per la Competizione "Supercoppa" veniva indicato erroneamente il Padiglione *Verde*, quando in realtà la Competizione si sarebbe dovuta svolgere presso il Padiglione denominato *Tricolore*;
- Verificato** che, parallelamente, il medesimo errore veniva altresì commesso per quanto concerne la Competizione denominata "Combinata Latin Style", in quanto veniva indicato erroneamente il Padiglione denominato *Tricolore* in luogo di quello corretto denominato *Verde*;
- Verificato** che il Settore Arbitrale Federale è immediatamente e tempestivamente intervenuto per correggere l'errore informatico verificatosi, non imputabile comunque allo stesso Settore, provvedendo ad informare i Direttori di Gara ed i Giudici dell'accaduto ed a comunicare loro il corretto Padiglione presso il quale avrebbero dovuto recarsi per prendere parte al pannello giudicante della competizione per la quale erano stati regolarmente estratti;
- Tutto ciò premesso** quindi, lo scrivente Giudice Sportivo ritiene che l'errore materiale sopra descritto, prontamente corretto, non abbia determinato alcuna violazione della normativa federale vigente;
- Considerato inoltre** che nel medesimo reclamo venivano contestate le modalità operative e di composizione dei pannelli giudicanti, evidenziando che in taluni casi vi sarebbe stato un numero non sufficiente di Giudici o, comunque, non conforme alle norme federali;
- Rilevato** che con Delibera n. 233 del 7 maggio 2026, , il Consiglio Federale ha approvato tra l'altro "di autorizzare il Direttore di Gara, per quanto di propria competenza, ad adottare le misure organizzative necessarie al regolare svolgimento della competizione";

”;

Considerato quindi che, per evitare l'integrazione di qualsivoglia ipotesi di incompatibilità sportiva durante le fasi di semifinale e di finale delle competizioni, i Direttori di Gara hanno, in virtù dell'autonomia loro riconosciuta dalla sopracitata Delibera, posto in essere tutti gli adempimenti e le iniziative organizzative per garantire il regolare svolgimento delle gare;

Verificato quindi, che il *modus operandi* osservato dai Direttori di Gara risulta del tutto conforme alle disposizioni federali applicabili in materia;

Tutto ciò premesso anche con riferimento alle modalità di composizione dei pannelli giudicanti, il Giudice Sportivo non ravvisa elementi idonei a configurare una violazione della normativa federale vigente.

Si comunichi all'interessata.

Roma, 22.07.2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo

Il Segretario
Paola Gatta